

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### **Schema di regolamento regionale in attuazione dell'art. 5, comma 2, della Legge regionale n. 1 del 2 marzo 2020 recante *"Procedure di iscrizione e cancellazione dall'Albo delle cooperative di comunità, nonché le modalità di tenuta ed aggiornamento dello stesso"***

Lo schema di Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della Legge regionale 2 marzo 2020, n. 1, recante *"Disposizioni in materia di cooperative di comunità"*, definisce i requisiti, modalità di presentazione delle istanze e termini per l'iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative di comunità, a cui gli enti cooperativi in possesso dei requisiti previsti dalla medesima legge si iscrivono per ottenere il riconoscimento di "cooperativa di comunità".

L'iscrizione all'Albo, in particolare, è funzionale alla partecipazione alle attività, sostenute dalla Regione Campania, per la valorizzazione delle competenze della popolazione residente, delle tradizioni culturali e delle risorse territoriali.

Il presente schema di regolamento reca disposizioni attuative dell'articolo 5, 2 comma, della medesima legge, il quale prevede che con regolamento *"sono stabilite le procedure per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo, nonché le modalità di tenuta ed aggiornamento dello stesso"*.

Lo schema si compone di 9 articoli.

L'**articolo 1** reca l'oggetto del Regolamento, in termini di disciplina del procedimento di iscrizione e cancellazione dall'istituto Albo Regionale delle cooperative di comunità e di verifica e controllo dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei soggetti che presentano domanda di iscrizione al medesimo.

L'**articolo 2** prevede i requisiti per l'iscrizione all'Albo.

In conformità al disposto dell'articolo 2 della Legge regionale, si è, in primo luogo, richiamata la necessità di iscrizione all'Albo delle società cooperative previsto dall'articolo 2512 c.c., regolamentato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2004 e successive modificazioni. Tale Albo risulta accessibile dall'apposita piattaforma web dell'indicato Ministero, per effetto, rendendo la sua consultazione immediata da parte delle strutture regionali competenti in merito alla verifica del possesso di tale requisito.

Si è ritenuto, poi, di includere tra i requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale la presenza, negli atti costitutivi delle cooperative, di apposite clausole di onorabilità per coloro che assumono cariche sociali. Ciò al fine di dare attuazione al disposto del 1 comma dell'articolo 3 della legge regionale.

Si è provveduto, infine, con l'indicazione del requisito di dover operare nei territori indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'articolo 2 della medesima legge. Specificando che, conformemente al comma 3, del citato articolo 2, possono essere iscritti all'Albo anche le cooperative aventi sede legale fuori dal territorio regionale e che presentino, pur tuttavia, i requisiti ora citati.

Tenuto conto che la legge regionale richiede, ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale, che le attività delle cooperative siano svolte "prevalentemente" nei luoghi su citati, si è ritenuto di dover individuare come tali quelle attività dalle quali i ricavi che si traggono sono pari o superiori al 70% dei ricavi complessivi della cooperativa.

L'**articolo 3** reca la procedura per l'iscrizione all'Albo, indicando gli elementi e la documentazione che devono necessariamente contenere le istanze di ammissione, che sono presentate unicamente in formato digitale in conformità al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Si è stabilito, inoltre, il termine di 90 giorni decorrente dalla presentazione dell'istanza per compiere le opportune verifiche in ordine alla sussistenza o meno dei requisiti previsti per l'iscrizione dal precedente articolo 2 dello schema di regolamento.

L'**articolo 4** dispone le modalità di tenuta dell'Albo regionale da parte dei competenti uffici della Direzione.

L'**articolo 5** contiene gli obblighi di comunicazione che ricadono sulle cooperative di comunità, funzionali all'aggiornamento dell'Albo regionale.

In particolare, i soggetti iscritti sono tenuti a comunicare, a pena di cancellazione dall'Albo, le modifiche dello Statuto, della sede legale o del nominativo del rappresentante legale entro 30 giorni dalla intervenuta modifica.

È stata, poi, individuata la data del 30 giugno di ogni anno quale termine entro il quale ricevere dai medesimi soggetti, a pena di cancellazione dall'Albo: I) copia dell'ultimo bilancio approvato; II) dichiarazione del legale rappresentante che attesti la persistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione dall'articolo 2 dello schema di regolamento; III) rapporto annuale dell'attività svolta.

Si è stabilito, infine, il termine di 90 giorni dalla ricezione della documentazione ora indicata per compiere le opportune verifiche in ordine alla persistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione dall'articolo 2 dello schema di regolamento e, in caso di esito negativo, per adottare il provvedimento di cancellazione dall'Albo a norma del successivo articolo 7.

L'**articolo 6** attua il disposto del comma 2, dell'articolo 3 della legge regionale, per cui le cooperative di comunità iscritte all'Albo sono tenute a *"svolgere attività o servizi per la comunità e per il territorio, individuati con provvedimento della Giunta regionale"*.

Si è specificato, in particolare, che i competenti uffici della Direzione verificano la rispondenza a queste ultime attraverso la consultazione del "rapporto annuale dell'attività svolta" che le cooperative di comunità trasmettono in base al precedente articolo.

È stato, quindi, coordinato il termine per la suddetta verifica a quello di 90 giorni già previsto dal comma 4 dell'articolo 5, in ragione della contestualità della ricezione della documentazione trasmessa dalle cooperative di comunità.

L'**articolo 7** reca le ipotesi di cancellazione dall'Albo regionale.

Questa può avvenire, mediante gli opportuni rinvii al testo regolamentare:

- a) per la mancata comunicazione delle modifiche intervenute o per il mancato rispetto degli adempimenti annuali (giusto il rinvio ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 dello schema del regolamento);
- b) per la perdita sopravvenuta dei requisiti previsti per l'iscrizione e per il mantenimento in Albo (*in parte qua*, coordinato con i precedenti articoli 2 e 6 dello schema di regolamento);

In disparte le previsioni di cancellazione già contenute nell'articolato dello schema regolamentare e a cui si è fatto opportuno rinvio, si è ritenuto di aggiungere nel presente articolo le ipotesi di cancellazione: a)

## Allegato B

causata dalle false dichiarazioni inerenti alla sussistenza degli stessi requisiti; b) su istanza della cooperativa di comunità interessata ad ottenere la cancellazione.

L'**articolo 8** stabilisce che l'Albo regionale e i relativi documenti sono pubblici ed il diritto degli interessati di prendere visione degli stessi attraverso l'accesso al Sito regionale.

L'**articolo 9**, infine, dispone l'entrata in vigore del regolamento il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.